

IMPOSTE SUL REDDITO

Le attività agricole connesse e il decreto da emanare

di Luigi Scappini

Per essere considerati **imprenditori agricoli** è necessario **svolgere** una delle **attività** cosiddette **agricole ex se**, individuate, dall'[articolo 2135 cod. civ.](#), nella **coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali**, intendendo come tali l'esercizio del ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, ancorché non svolta sul fondo.

Accanto a queste attività, come noto, è possibile esercitare anche le cosiddette **attività connesse** che si caratterizzano per essere delle **attività** a pieno titolo **commerciali** che, al verificarsi di determinati requisiti, per **fictio iuris**, si considerano **connesse** a quelle agricole e come tali **esercitabili** anche da chi, ad esempio la società semplice, per definizione non può svolgere attività commerciale.

Tali attività si **dividono** in connesse **tipizzate** in quanto **previste e definite** dal **codice civile** stesso e **non tipizzate** quando, al contrario, è una **norma secondaria che le definisce** tali.

In tutti i casi, a prescindere dalla tipologia di attività, è richiesto *in primis* che il **soggetto sia un imprenditore agricolo** e che quindi già di per sé svolga un'attività agricola *ex se* e che l'**attività** connessa sia **coerente rispetto** a quella **principale**.

La riforma del 2001, inoltre, riscrivendo integralmente l'[articolo 2135 cod. civ.](#), ha introdotto l'ulteriore requisito della **prevalenza**, in termini di prodotti utilizzati o di risorse aziendali utilizzate, a seconda dell'attività svolta.

Da un punto di vista **fiscale** alle attività connesse **non** è riconosciuto il **medesimo trattamento**; infatti, affinché l'attività esercitata trovi copertura nel **reddito agrario**, l'[articolo 32 Tuir](#) introduce un'**ulteriore variabile**.

Sono **produttive** di un **reddito agrario** esclusivamente le attività connesse che, oltre a rispettare i requisiti civilisticamente richiesti, sono **ricomprese** in un **decreto** di emanazione **ministeriale**.

L'[articolo 32, comma 3, Tuir](#) prevede che il decreto ministeriale debba essere emanato con **cadenza biennale**, in modo tale, aggiungiamo, da poter "seguire" l'evoluzione dell'agricoltura; infatti, non si può dimenticare come principio cardine è che tali attività siano comunque riconducibili in un contesto di agrarietà, da intendersi anche quale evoluzione della tecnica.

L'**attuale** decreto in vigore è datato **13 febbraio 2015**.

Il dato civilistico prevede, quali attività connesse di prodotto, la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti, fattispecie che vengono riprese anche dall'[articolo 32, Tuir](#). Tuttavia, come confermato dalle [circolari n. 44/E/2002](#) e [n. 44/E/2004](#), **fiscalmente è necessario**, per poter parlare di attività connesse produttive di un reddito agrario, che vi sia sempre un passaggio consistente nella **manipolazione o trasformazione**.

Tali considerazioni, si precisa, non valgono nella sola ipotesi in cui l'**imprenditore agricolo** provveda alla **vendita**, ad esempio, dei **propri prodotti**.

Sintetizzando, sono produttive di **reddito agrario** le attività connesse di prodotto, a condizione che rientrino tra quelle individuate con un **decreto ministeriale** (da ultimo vedasi quello del **13 febbraio 2015**), che prevedano, a eccezione dei propri prodotti, una fase di manipolazione e/o trasformazione e che, da ultimo, rispettino il requisito della **prevalenza**.

Tale ultimo requisito consiste nell'**utilizzare** in maniera prevalente i **prodotti** derivanti dalla **propria attività** agricola *ex se*.

In occasione dell'introduzione del concetto di prevalenza in sostituzione del precedente, che consisteva nella normalità, l'**Agenzia delle entrate**, con le richiamate [circolari n. 44/E/2002](#) e [n. 44/E/2004](#) ha offerto ampi **chiarimenti** che, tuttavia, **non** si ritengono **esaustivi**.

In particolare, nei due documenti di prassi si esplicitano le modalità di verifica del requisito della prevalenza in ragione di prodotti omogenei (parametro quantitativo) o meno (parametro del valore economico) **senza** entrare nel merito di una valutazione in caso di **azienda multiprodotto**.

In altri termini, si ritiene necessario un chiarimento per i casi in cui la **verifica** debba essere eseguita **su più prodotti** e per alcuni di essi non sia rispettata la prevalenza.

Si pensi al caso di un **produttore** di arance e mandarini che acquisti anche da terzi e che, prima della vendita, proceda a una manipolazione o trasformazione.

Nel caso in cui sia rispettato il requisito della **prevalenza** per le arance e **non** per i mandarini, **viene meno in toto il requisito?**

La risposta naturale è **positiva**; tuttavia, se l'eccedenza di arance proprie **espressa in termini economici** copre l'eccesso di mandarini, anch'essi espressi **in termini economici**, **acquistati da terzi**, la conclusione è sempre la stessa?

Master di specializzazione

CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)